



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 66

OGGETTO :

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL
COMUNE DI NOLE, CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2017 - ART. 26
C. 11 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N.
100.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERTINO Luca Francesco	Sindaco	Sì
BEVA GRAZIA	Consigliere	Sì
ADAMO Antonio	Vice Sindaco	Sì
TOGNI Federico	Consigliere	Sì
ZAMBELLO Tiziana	Consigliere	Sì
AIMO Marco	Consigliere	No
EBACOLO Paolo	Consigliere	Sì
CREMONA Elena	Consigliere	Sì
MUSSURICI Maurizio	Consigliere	Sì
PALMA Leonardo	Consigliere	No
BAIMA Massimo	Consigliere	Sì
PAUTRE' Andrea	Consigliere	No
FONTANONE Glauco	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale la Signora **BARBATO dott.ssa Susanna** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **BERTINO Luca Francesco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportato su CD n.10/2018 di registrazione della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione illustrativa del Sindaco Presidente;
- Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
- Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
 - ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 31/12/2018 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2017, individuando quelle che devono essere alienate;
- Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
 - b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
 - c) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

- d) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - e) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - f) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - g) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - h) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - i) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - j) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
- Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
 - Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
 - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Nole e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
 - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
 - Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
 - Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
 - Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
 - Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;
 - Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ;
 - Richiamato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti, illustrati nella relazione conclusiva approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 22 del 18/03/2016, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;
 - Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/09/2018 con la quale si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, che come esito ha dato il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente;

- Rilevato che la ricognizione effettuata ha dato come esito il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute al 31/12/2017 dall'Ente in quanto non è necessaria l'adozione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- Dato atto che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
- Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,
- Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
 - alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:
 Presenti n. 10 – Votanti n. 9 – Astenuti n. 1 (Fontanone);
 Voti favorevoli n. 9 - Voti contrari /;

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, la ricognizione ed il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Nole alla data del 31/12/2017;
- 2) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Nole;
- 3) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 4) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 27/12/2018 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : BERTINO Luca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : BARBATO dott.ssa Susanna

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Nole, li _____

Il Segretario Comunale
BARBATO dott.ssa Susanna
